

- in qualità di interessato, l'utente in qualunque momento ha diritto di accesso ai propri dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di opporsi al trattamento, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.

ARTICOLI 9 – 10 e 12 legge 10.04.51 n. 287

ART. 9: I giudici popolari per la Corte di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

ART. 10: Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello:

⇒ i giudici popolari delle corti di assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

ART. 12: Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare: non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- ✓ i magistrati e, in genere, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario,
- ✓ gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
- ✓ i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.